

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2358 del 18/04/2025
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PIACENZA, LOC. CASCINA STANGA, GARGATANO, FRAZ. RONCAGLIA, RICHIESTA DAL "CONSORZIO RIESCO" PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA MATRICI ORGANICHE PROVENIENTI DA ATTIVITÀ AGRICOLE.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2395 del 16/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciotto APRILE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PIACENZA, LOC. CASCINA STANGA, GARGATANO, FRAZ. RONCAGLIA, RICHIESTA DAL "CONSORZIO RIESCO" PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA MATRICI ORGANICHE PROVENIENTI DA ATTIVITÀ AGRICOLE.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB 2329 del 12/05/2021 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 74017 del 18/06/2021, (acquisito al prot. ARPAE n. 96078 in pari data), per l'attività di "supporto alla produzione vegetale - produzione energia da biomasse (biogas)" svolta dal CONSORZIO RIESCO O (C.F. 01483350334), con sede legale in Piacenza (PC), via XXIV Maggio n. 142, nello stabilimento sito in Piacenza, loc. Cascina Stanga, Gargatano, Fraz. Roncaglia, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche su suolo;
- art. 3, comma 1 lett. b), DPR 59/2013 - comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l'utilizzazione agronomica del digestato;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Piacenza e trasmessa con nota prot. n. 201382 del 03/12/2024 e acquisita da ARPAE SAC di Piacenza con prot. n. 218624 in pari data – pratica Sinadoc 39881/2024 - dal procuratore del CONSORZIO RIESCO (C.F./P.Iva 01483350334), per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "produzione di energia da matrici organiche provenienti da attività agricole" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, loc. Cascina Stanga Gargatano Fraz. Roncaglia, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche su suolo;
- art. 3, comma 1 lett. b), DPR 59/2013 - comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto

- legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l'utilizzazione agronomica del digestato;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;

PRESO ATTO che, per quanto riguarda la matrice scarichi idrici, la ditta ha dichiarato il "PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA" e "l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all'art. 57 c. 2 del Reg. Reg 2/2024;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

RISCONTRATO che con nota prot. n. 214897 del 24/12/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 234928 del 30/12/2024, il Comune di Piacenza ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 3935 del 23/12/2024 di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona relativa alla Procedura Abilitativa Semplificata presentata dal Consorzio Riesco per la realizzazione di impianto biometano di portata pari a 250 Sm³/h destinato ad 'Altri usi' e derivante da processo di purificazione biogas alimentato da biomasse rinnovabili e delle opere di connessione alla rete ai sensi dell'art. 6 e 8-bis del D.Lgs. n. 28/2011, sito in Comune di Piacenza, Cascina Stanga, loc. Gargatano snc;

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 1827 del 07/01/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento di AUA, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'attività di "produzione di energia da matrici organiche provenienti da attività agricole" a seguito di riconversione parziale dell'esistente impianto di biogas per la produzione di biometano, presso lo stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Loc. Cascina Stanga, Gargatano, Fraz. Roncaglia;
- con nota prot. n. 2627 del 08/01/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha indetto la Conferenza di servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 5317 del 13/01/2025 il Servizio Territoriale di ARPAE ha richiesto documentazione integrativa per le matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento"
- con nota prot. n. 16425 del 28/01/2025 ARPAE SAC ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali, comprensive della documentazione integrativa richiesta dal Servizio Territoriale con la suddetta nota prot. n. 5317/2025, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 28242 del 13/02/2025 è pervenuta, da parte del Consorzio, la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 31057 del 18/02/2025 ARPAE SAC ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione delle integrazioni;
- con nota acquisita al prot. n. 51771 del 19/03/2025, il Consorzio ha trasmesso ad ARPAE SAC la documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. n. 59037 del 28/03/2025 sono pervenute ad ARPAE SAC le integrazioni volontarie;
- con nota prot. n. 63796 del 03/04/2025 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa comprensiva delle integrazioni volontarie, comunicando i termini per rendere le proprie determinazioni;
- la conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

RILEVATO che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", la ditta ha trasmesso la "Valutazione Previsionale di impatto acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 5941 del 14/01/2025 (acquisita al prot. ARPAE n. 6072 del 14/01/2025) con cui il Comune di Piacenza ha espresso parere favorevole per le matrici "emissioni in atmosfera" e "impatto acustico";
- relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 63796 del 03/04/2025, per le matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di

- allevamento”, con prescrizioni;
- parere igienico sanitario favorevole dell'AUSL di Piacenza prot. n.34545 del 04/04/2025 (acquisito al prot. ARPAE n. 65263 del 07/04/2025), con le seguenti prescrizioni:
 - dovranno essere messe in atto tutte le misure atte a minimizzare le emissioni diffuse provenienti dalle vasche di carico/scarico del digestato;
 - dovranno essere previste delle campagne di monitoraggio di rilevamento delle emissioni odorigene, programmando i campionamenti in giornate differenti e in diverse condizioni meteo-climatiche ambientali per poter valutare anche l'influenza di tali fattori sui risultati;
 - relativamente al sistema di bypass di emergenza (connesso all'emissione E7), dovrà esserne garantita la costante efficienza di funzionamento.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264 in base alle quali ARPAE svolge *“i controlli antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti”*, mentre *“in tutti gli altri casi in generale si ritiene che la verifica, dove necessaria, sia di competenza del SUAP”*;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa CONSORZIO RIESCO (C.F./P.Iva 01483350334), per l'attività di “produzione di energia da matrici organiche provenienti da attività agricole” svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, loc. Cascina Stanga Gargatano Fraz. Roncaglia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale- a favore del CONSORZIO RIESCO (C.F. 01483350334 - sede legale in Piacenza (PC), via XXIV Maggio n. 142), per lo stabilimento in Comune di Piacenza, loc. Cascina Stanga Gargatano Fraz. Roncaglia, relativamente all'attività di “produzione di energia da matrici organiche provenienti da attività agricole”, che comprende i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Rumore	<i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune
Acqua (PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICHE)	<i>lett. a)</i> Autorizzazione per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche su suolo, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Effluenti allevamento	<i>lett. b)</i> Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	

e che modifica e sostituisce la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione n. DET-AMB 2329 del 12/05/2021;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;*
- *Allegato 2 - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) di acque reflue domestiche su suolo, in cui si riportano, per il buon ordine, le prescrizioni già impartite con la determinazione dirigenziale n. DET-AMB 2329 del 12/05/2021;*
- *Allegato 3 - Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento/digestato di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;*

4. DI STABILIRE che, secondo quanto indicato dalla "Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità" di ARPAE (rif. P85008/ER Revisione 5 del 18/11/2024), in considerazione della prosecuzione senza modifiche per la matrice "acqua", è confermata la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale **in quindici (15) anni dal 18/06/2021**, data del provvedimento di rilascio (prot. n. 74017), da parte del SUAP del Comune di Piacenza, dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n.DET-AMB 2329 del 12/05/2021;

5. DI DARE ATTO che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

6. DI DARE ATTO altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Piacenza per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

7. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 39881-24 (Attività istruttoria n. 20 del 08/04/2025)
CONSORZIO RIESCO (C.F. 01483350334) Attività di produzione di energia da matrici organiche provenienti da attività agricole - stabilimento sito in Comune di Piacenza loc. Cascina Stanga - Gargatano
DESCRIZIONE
La modifica consiste nella riconversione parziale dell'esistente impianto a biogas per la produzione di biometano con una potenzialità pari a 250 Sm³/h. Il biometano conforme (la cui qualità viene misurata in uscita dall'upgrading) verrà immesso in una tubazione privata esistente, attraverso la quale verranno alimentate le utenze dell'azienda. L'eventuale biometano "eccedente" verrà invece inviato alla rete SNAM. La produzione massima di biogas sarà pari a 615 Sm³/h. La dieta sarà la seguente: ◦ liquame bovino: 40 t/d; ◦ letame bovino: 10 t/d; ◦ insilato di mais e maschi di mais: 45,5 t/d; ◦ sottoprodotti pomodoro: circa 3,01 t/anno; ◦ sottoprodotti lavorazione frutta e verdura: 10 t/anno; ◦ trebbie di birra: circa 0,36 t/anno; Saranno eliminate le emissioni denominate E1, E2, E3, E4. E' prevista l'installazione di una caldaia a biogas (E8) avente potenza termica nominale pari a 270 kWt per la produzione di calore necessario al riscaldamento di processo quale backup del cogeneratore. Sarà presente un cogeneratore alimentato a biogas avente potenza termica nominale pari a 784 kW (E6). E' prevista la realizzazione di una emissione denominata E7 derivante da upgrading e postcombustore dedicato. Il post combustore ha la funzione di ridurre il metano emesso durante l'upgrading arrivando ad abbatterlo con efficienze fino al 99% prevedendo un combustibile ausiliario (biometano) solo in fase di accensione. La portata massima di E7 è pari a 1100 Nm³/h, mentre quella media è pari a 850 Nm³/h. E' altresì previsto un bypass di sicurezza del postcombustore che si attiverà in caso di guasto di tale impianto. Sarà realizzata una nuova torcia (E9) conforme a quanto previsto dalle DGR 1495/11 e 1496/11. Le emissioni diffuse sono costituite dalle vasche di digestato liquido (6, 7 e 8), dalla platea coperta per il separato solido (9), dalla vasca di carico ai digestori (10), dalle tramogge di carico ai digestori (13 e 14), dalla vasca di scarico del separato liquido dagli stoccaggi (11), dalla vasca di carico del digestato liquido agli stoccaggi (12). Le vasche 10, 11 e 12 scoperte saranno svuotate giornalmente. Gli effluenti zootecnici provengono da aziende agricole consorziate e limitrofe. La frazione palabile degli effluenti arriverà all'impianto tramite rimorchi dotati di copertura che scaricheranno direttamente nelle tramogge di carico. L'insilato di mais e dell'infiorescenza maschile del mais, provenienti dalle trincee esistenti, sarà recapitato alle tramogge di carico tramite pala gommata o altra macchina analoga. Medesima gestione è utilizzata per i sottoprodotti della lavorazione del pomodoro (grigliato di pomodoro), conservati in azienda previo insilamento. Per i rimanenti sottoprodotti agroindustriali non è previsto stoccaggio presso l'impianto, il conferimento sarà giornaliero attraverso rimorchi dotati di copertura ed il caricamento avverrà direttamente nelle tramogge. La quota di effluente non palabile fresco proveniente dalle aziende agricole sarà immesso tramite carrobotte nella vasca di carico e pompato tramite tubazione interrata ai digestori. Il programma di carico sarà gestito in base al sistema di approvvigionamento nell'arco della giornata. Il breve stazionamento del liquame nella vasca di carico contribuirà a ridurre l'emissione di sostanze odorigene che potrà essere ulteriormente limitata immettendo il refluo nella vasca al di sotto del livello del pelo libero per evitare la formazione di eccessive turbolenze. Le vasche con codice 6, 7 e 8, hanno un'altezza maggiore a 5 m e quindi un rapporto superficie/volume inferiore a 0,2 e tale da abbattere le emissioni odorigene rispetto a vasche con altezze inferiori. Le misure di contenimento delle emissioni diffuse derivanti dallo stoccaggio e dalla movimentazione dei materiali nelle trincee saranno di tipo procedurale e non strutturale; le procedure operative di gestione dell'impianto prevederanno:

- il rispetto delle corrette prassi agronomiche di insilamento dei materiali;
- l'immediata copertura con teli al termine delle operazioni di insilamento;
- rimozione della porzione minima di copertura in teli, per le operazioni di desilamento, al fine di garantire la conservazione del materiale insilato, la riduzione dei percolati e la riduzione delle emissioni;
- il rispetto delle corrette prassi agronomiche di desilamento dei materiali, al fine di mantenere un fronte compatto di prelievo degli insilati e garantire la conservazione del materiale insilato, la riduzione dei percolati e la riduzione delle emissioni.

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO

Sono stabiliti i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E6 COGENERATORE A BIOGAS Pt = 784 kW

Portata massima	1190	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	7,6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3,75	mg/Nm ³
Composti organici volatili non metanici (espressi come COT)	37,5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	60	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	187,5	mg/Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nm ³
le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%		

EMISSIONE E7 POSTCOMBUSTORE

Portata massima	1100	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili non metanici (espressi come COT)	20	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³

EMISSIONE E8 CALDAIA A BIOGAS – Pt = 270 kW

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili non metanici (espressi come COT)	20	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³
le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%		

EMISSIONE E9 TORCIA DI EMERGENZA

- 1) la caldaia di cui all'emissione E8 potrà funzionare solo come backup del cogeneratore;
- 2) il biogas impiegato come combustibile deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, con frequenza almeno annuale deve essere effettuato un monitoraggio del contenuto di composti solforati espressi come H₂S il cui esito deve essere allegato al registro dei monitoraggi alle emissioni;
- 3) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare la formazione ed il diffondersi di emissioni diffuse;

- 4) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- 5) la torcia di cui all'emissione E9 deve essere conforme a quanto stabilito dalla DGR 1495/11 e dalla DGR 1496/11;
- 6) i giorni di funzionamento della torcia di emergenza devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- a) il sistema di bypass di emergenza del postcombustore, deve essere mantenuto in perfetta efficienza e le ore ed i giorni di funzionamento devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 7) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E6, E7 e E8 (se attivata nel corso dell'anno) finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti stabiliti devono avere una frequenza almeno **annuale**;
- 8) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 9) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione:** UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità - vapore acqueo (H₂O):** UNI EN 14790:2017;
 - **polveri:** UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - **ossidi di azoto:** UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **ossidi di zolfo:** UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1);
 - **acido cloridrico (HCl):** UNI EN 1911:2010, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2);
 - **composti organici volatili espressi come COT, con esclusione del metano:** UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010;
 - **monossido di carbonio (CO):** UNI EN 15058:2017, ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
- 10) i camini di emissione devono essere identificati in modo univoco (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed i camini E6, E7, E8 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- 11) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- 12) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- 13) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- 14) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da

garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;

- 15) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- 16) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- 17) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 18) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- 19) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di ARPAE di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- 20) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- 21) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
 - per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- 22) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- 23) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di ARPAE di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- 24) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 25) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità

almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;

- 26) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- 27) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- 28) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (ARPAE SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno tre monitoraggi di E6, E7, E8 (se attivata) finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti stabiliti, effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
- 29) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- 30) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- 31) deve essere effettuata una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni a partire dalla messa a regime. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725:2022 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio il gestore deve trasmettere, entro il 31 marzo dell'anno successivo, i dati rilevati al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, il SAC di Arpae di Piacenza prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate;
- 32) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- 33) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa

ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

E' fatto salvo quanto disposto dal PAIR 2030 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 152/2024 del 30/01/2024.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria di riferimento allegata all'istanza acquisita al prot. Arpae n. 218624 del 03/12/2024

.

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico su suolo di acque reflue domestiche su suolo

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 39881-24 (Attività istruttoria n. 21 del 11/04/2025)
CONSORZIO RIESCO (C.F./P.IVA 01483350334) – Attività di produzione di energia da matrici organiche provenienti da attività agricole - stabilimento sito in Comune di Piacenza loc. Cascina Stanga - Gargatano
DESCRIZIONE
Dall'insediamento origina uno scarico (S1) su suolo di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici degli uffici, trattate da un sistema depurativo costituito da n° 1 fossa Imhoff e n° 1 degrassatore. Le acque reflue in uscita dai suddetti impianti di trattamento vengono convogliate ad un impianto di subirrigazione costituito da una condotta disperdente avente una lunghezza complessiva di 10 m. lineari, con potenzialità pari a 1A.E., come stabilito dall'All. 5 della Delibera del Comitato dei Ministri del 05/02/1977, nel caso di piano di posa della condotta rappresentato da orizzonte litologico di argilla e sabbia (così come indicato dal geologo nella relazione geolitologica allegata alle integrazioni del 8/03/2021). La ditta ha dichiarato il "<u>proseguimento senza modifiche</u>" per la matrice "scarichi". Dall'esame della nuova planimetria denominata "AUA Scarichi - Scarico acque domestiche su suolo - Aggiornamento layout - Tavola n° 02 b - del Marzo 2025" trasmessa con le integrazioni del 19/03/2025 prot. Arpae n. 51771 si rileva che nulla è variato rispetto all'AUA vigente n. Det-Amb 2329 del 12/05/2021.
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Si riportano, per il buon ordine, <u>per lo scarico di acque reflue domestiche, recapitante su suolo</u>, le prescrizioni già impartite con Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 2329 del 12/05/2021: Prescrizioni contenute nell'Autorizzazione del Comune di Piacenza D.D. n. 482 del 12/03/2021: a) non dovrà aumentare il numero di Abitanti Equivalenti attualmente autorizzati (2 A.E.); b) il terreno interessato dalla trincea drenante non dovrà avere una pendenza superiore al 15%; c) la distanza tra il fondo della trincea disperdente e il livello massimo della falda acquifera non dovrà risultare mai inferiore ad 1 metro dal piano campagna (considerato nelle condizioni di massima morbida) e perciò dovrà essere verificato che nel tempo non avvengano progressivi innalzamenti della falda; d) il sistema disperdente dovrà risultare collocato lontano da fabbricati, aree pavimentate o altro che possa impedire il passaggio dell'aria nel terreno; e) dovrà essere rispettata una distanza minima da pozzi, condotte, serbatoi o altre opere destinate al servizio di acqua potabile: in particolare tale distanza minima dovrà essere di 30 m. per le opere private e di 200 m. se trattasi di opere pubbliche; f) la condotta disperdente dovrà avere una pendenza fra lo 0,2% e 0,5% ed essere posta in trincea di adeguata profondità, non inferiore a 60 cm. e non superiore a 80 cm., con larghezza alla base di almeno 40 cm. Il fondo della trincea, per almeno 30 cm., dovrà risultare occupato da un letto di pietrisco di tipo lavato della pezzatura 40/70; g) la sommità della trincea dovrà risultare rilevata rispetto al terreno adiacente in modo da evitare la formazione di avvallamenti e quindi di linee di compluvio e penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante; h) dovrà essere verificato periodicamente che il sifone a cacciata, atto a garantire un'uniforme distribuzione del liquame lungo tutta la condotta disperdente, funzioni regolarmente; i) nell'area interessata dal sistema disperdente non dovranno verificarsi fenomeni di impaludamento superficiale; j) dovrà essere prevista la rimozione periodica dei fanghi provenienti dalle fosse Imhoff e dal degrassatore e il loro conferimento presso impianto di trattamento autorizzato. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere conservata a disposizione degli organi di controllo;

Prescrizioni impartite con Determinazione dirigenziale n. Det-Amb-2021-2329 del 12/05/2021

k) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

l) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti.

È fatto salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento/depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- la portata dello scarico in uscita dalla vasca di laminazione dovrà essere al massimo pari a 5 l/sec./ha (pari a 50,94 mc/ora) come prescritto dal Consorzio di Bonifica.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria "AUA Scarichi - Scarico acque domestiche su suolo - Aggiornamento layout - Tavola n° 02 b - del Marzo 2025" trasmessa con le integrazioni del 19/03/2025 prot. Arpae n. 51771.

**Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento/digestato di cui
all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 39881-24 (Attività istruttoria n. 21 in data 11/04/2025)
CONSORZIO RIESCO (C.F. 01483350334) Attività di produzione di energia da matrici organiche provenienti da attività agricole - stabilimento sito in Comune di Piacenza loc. Cascina Stanga - Gargatano
DESCRIZIONE
La ditta si configura come “produttore/detentore” di digestato, prodotto in un impianto di digestione anaerobica di effluenti zootecnici e biomasse con produzione di biogas, sito in Comune di Piacenza, in Zona non Vulnerabile ai Nitrati. E’ presente un impianto di digestione anaerobica di biomasse e reflui zootecnici per la produzione di energia (biogas), della potenza di 996 kWe, composto da due linee di digestione ognuna delle quali costituita da digestore primario e secondario. La dieta autorizzata con AUA D.D. n. DET-AMB-2021-2329 è la seguente: — SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECONICO (liquame e letame bovino extra-aziendale,): 4650 t/anno; — PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (insilato di mais e maschi di mais): 14000 t/anno; — SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (pomodoro scarti, scarti di frutta e verdura , trebbie di birra, cipolle e patate): 3630 t/anno (di cui massimo 1100 t/anno di pomodoro); — per un TOTALE di 22280 t/anno. E’ presente un separatore del digestato di tipo a compressione elicoidale con un’efficienza di separazione del 50%. <u>La modifica</u> dello stabilimento consiste nella riconversione parziale dell'esistente impianto a biogas ad impianto per la produzione di biometano, utilizzato in parte per autoconsumo ed in parte per la cessione alla rete SNAM, e nella modifica della ricetta di alimentazione dell'impianto. In sintesi sono previsti i seguenti interventi: — aumento della producibilità massima di biogas a circa 615 Sm³/h, di cui circa 476 Sm³/h verranno inviati all'upgrading (E7) per produrre 250 Sm³/h netti di biometano che verrà immesso in rete SNAM, mentre circa 139 Sm³/h di biometano verranno utilizzati per il cogeneratore, per la produzione di energia elettrica che termica per autoconsumo; — sostituzione dei quattro i cogeneratori esistenti con un unico cogeneratore da 300 kWe e potenza termica nominale pari a 784 kW (E6); — installazione di una caldaia a biogas (E8), avente potenza termica nominale pari a 270 kWt, per la produzione di calore necessario al riscaldamento di processo; — il digestore secondario (4 SC) verrà mantenuto ma ne verrà modificato il destino d'uso per assumere la funzione di vasca di stoccaggio coperta con recupero di gas; — la vasca di stoccaggio coperta esistente (5 SC) verrà dotata di sistema di recupero del gas; — realizzazione di una nuova vasca circolare scoperta per lo stoccaggio del digestato chiarificato (8 SS); — nuova torcia di emergenza, con soffiante dedicata (E9); — installazione di unità di raffreddamento e disidratazione, torre di lavaggio per la rimozione dell'H₂S e dell'NH₃; Il sistema di upgrading del biogas sarà composto da: — sistema di trattamento a carboni attivi; — compressore (pressione di esercizio da 1,0 a 1,6 MPa) per comprimere il biogas prima dell'ingresso all'upgrading; — sistema di raffinazione del biogas (upgrading a membrane), in grado di ottenere biometano conforme alle specifiche di rete (riferimento UNI/TR 11537:2024); — sistema di decompressione (< 5 bar) del biometano per invio alla rete di distribuzione privata e cabina REMI esistente; — installazione di un sistema termico rigenerativo (post-combustore) per l'ossidazione dei Composti Organici Volatili (COV); — caldaia a biogas da 270 kW a servizio del riscaldamento delle vasche, di back-up al cogeneratore, di

nuova installazione;

- realizzazione di condotte per il trasporto del biometano dall'unità di upgrading alla tubazione privata ed alla cabina REMI, in conformità al D.M. del 17 aprile 2008;
- installazione di un compressore booster per comprimere il biometano, in uscita dalla tubazione privata (pressione inferiore a 5 bar) fino a 70 bar per l'immissione in rete SNAM;
- installazione di cabina REMI (Regolazione e Misura) per la misura ed immissione in rete SNAM.

La nuova dieta di alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica, con produzione di digestato agroindustriale, prevede l'utilizzo delle seguenti matrici:

- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECONICO (liquame bovino extra aziendale 14600 t/anno e letame bovino aziendale 3650 t/anno): 18.250 t/anno;
- PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (insilato di mais e maschi di mais): 16.608 t/anno;
- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: (sottoprodotti pomodoro 1099 t/anno, sottoprodotti lavorazione frutta e verdura 3650 t/anno, trebbie di birra 131 t/anno): 4.880 t/anno;

per un TOTALE di 39.738 t/anno;

RICIRCOLO DI DIGESTATO CHIARIFICATO: 10.000 t/anno

La frazione palabile degli effluenti, le biomasse insilate e i sottoprodotti verranno caricati direttamente nelle tramogge di carico. Per i sottoprodotti agroindustriali non è previsto stoccaggio presso l'impianto e il conferimento sarà giornaliero. La quota di effluente non palabile fresco sarà immesso, tramite carbotte, nella vasca di carico al di sotto del livello del pelo libero e pompato tramite tubazione interrata ai digestori.

Le biomasse verranno caricate ai due digestori primari (1 DP e 2 DP); il digestato verrà quindi pompato al digestore secondario (3 DS) e quindi alle vasche coperte con recupero del biogas (4 SC riscaldata e 5 SC non riscaldata) per poi essere trattato all'impianto di separazione; il digestato chiarificato verrà poi conservato nelle tre vasche scoperte (6 SS, 7 SS e 8 SS); la volumetria totale degli invasi di stoccaggio sarà pari a 15.164 m³, al netto del coefficiente di sicurezza, sufficiente a garantire la conservazione del digestato per i 180 giorni previsti.

La frazione palabile del digestato verrà conservata nella platea di stoccaggio coperta, avente superficie di 630 mq e una capacità di conservazione di 1890 m³, sufficiente a garantire la conservazione del digestato palabile per i 90 giorni previsti.

Le due vasche di stoccaggio con recupero di gas (4 SC e 5 SC) hanno volumetria sufficiente a garantire lo stazionamento del digestato per un tempo superiore ai 30 giorni previsti dalla D.G.R. N. 1495 /2011, dal Reg. le n. 2/2024 e dal PAIR 2030.

Il digestato che verrà prodotto avrà un contenuto di azoto di circa 137.302 kgN/anno, di cui 73.365 kgN di origine zootecnica.

I terreni indicati nel quadro 10 della Comunicazione di utilizzo agronomico n. 39064 (acquisita al prot. Arpa n. 50475 del 17/03/2025), hanno superficie complessiva pari a 371.57 Ha, di cui 207.77 Ha in zona vulnerabile ai nitrati. Sulla totalità dei terreni disponibili è ammesso un carico annuo di azoto di origine zootecnica di 91.015 kgN e, pertanto sono sufficienti ad accogliere il digestato che verrà prodotto nel rispetto dei limiti di legge.

Sono stati indicati i soggetti fornitori degli effluenti zootecnici, delle biomasse e dei sottoprodotti, in buona parte già consolidati nella gestione dell'attuale assetto impiantistico, ma non sono stati aggiornati i contratti rispetto alla futura gestione.

Il cronoprogramma dei lavori sarà, orientativamente, il seguente:

- 01/09/2025 Inizio lavori;
- 01/09/2025 – 31/10/2025 inizio della fase di revamping, adeguamento dell'impianto esistente con gli interventi che non necessitano la sospensione dell'attività: realizzazione nuova vasca; manutenzione e adeguamento parziale linee fuori terra;
- 01/11/2025 sospensione dell'attività di produzione di energia da biogas;
- 01/11/2025 – 28/02/2026 completamento della fase di revamping dell'impianto: allestimento vasche, demolizione locale tecnico, adeguamento linee di gestione dell'impianto, realizzazione solette per posa nuovi impianti;
- 01/03/2026 – 30/04/2026 installazione nuovi impianti upgrading, postcombustore, cogeneratore; ultimazione nuove linee gestione impianto;
- 01/05/2026 inizio attività produzione biometano;

Il Piano di Monitoraggio aziendale, già adottato dall'azienda, è stato aggiornato e sintetizzato in calce alla

relazione tecnica ricevuta il 19/03/2025 prot. n. 51771; l'impianto di produzione di biometano dovrà ottenere il Certificato di Conformità secondo lo Schema del DM 07/08/2024 e, pertanto, sarà predisposto il Manuale Sostenibilità, comprensivo di procedure interne e procedure fornitori (Sistema di gestione).

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO

Si impartiscono per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- a) dovrà essere presentata, **60 giorni prima della messa in esercizio** del nuovo assetto aziendale, la Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
- b) **entro e non oltre il termine di cui alla precedente lettera a)**, dovranno essere trasmessi tutti i contratti di fornitura degli effluenti zootecnici, delle biomasse e dei sottoprodotti, debitamente sottoscritti ed in corso di validità, riportanti i quantitativi esatti previsti dalla dieta di alimentazione del digestore autorizzata;
- c) l'impianto di gestione potrà essere alimentato secondo la seguente ricetta:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHICO (liquami e letami bovini in parte extra aziendali): 18.250 t/anno;
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (insilato di mais, maschi del mais): 16.608 t/anno;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (sottoprodotti del pomodoro 1099 t/anno, cipolla 3650 t/anno, trebbie di birra 131 t/anno): 4.880 t/annoper un TOTALE di 39.738 t/anno;
RICIRCOLO DI DIGESTATO CHIARIFICATO: 10.000 t/anno
- d) l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Reg.to Reg.le n. 2/2024 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti, e della D.G.R. n. 1495/2011;
- e) i contenitori per lo stoccaggio del digestato dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti dal Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- f) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- g) l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla D.G.R. n. 1495/2011;
- h) l'Azienda dovrà attenersi alle azioni riassunte nel **Piano di monitoraggio**, illustrato in calce alla relazione tecnica ricevuta il 19/03/2025 prot. n. 51771, già parzialmente adottato dall'azienda, che dovrà tenere conto dei seguenti obblighi:
 - effettuazione dell'analisi sul digestato, prima dell'avvio della distribuzione in campo, e invio all'autorità competente a corredo della Comunicazione di utilizzo agronomico. Le analisi dovranno essere eseguite per i parametri definiti nell'Allegato I, punto 7.3 tab.6 del Reg. Reg.le n. 2/2024 (digestato agroindustriale), ripetute con cadenza annuale, conservate in azienda per almeno cinque anni, e dovranno essere ripetute anche al variare del regime amministrativo;
 - verifica efficienza del separatore, con frequenza trimestrale;
 - registrazione dei materiali all'ingresso al digestore, così come previsto dal Reg. Reg.le n. 2/2024 Allegato I punto 6.2 e della DGR 1495/2011 punto 5;
 - registrazione delle manutenzioni e delle anomalie, così come previsto dalla DGR n. 1495/2011 - punto 5, in cui siano annotati la data e il risultato dei controlli sul funzionamento dell'impianto quali, ad esempio: verifica tenuta delle valvole, funzionamento delle forche, pulizia dei pozzetti e delle reti di scolo, caratteristiche anomale delle biomasse caricate ecc;
 - tenuta del Registro degli spandimenti e redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, con i tempi e nei modi previsti dal Reg.to Reg.le n. 2/2024.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Tutti i riferimenti sono riportati nella Planimetria "AUA Scarichi - Scarico acque domestiche su suolo - Aggiornamento layout - Tavola n° 02 b - del Marzo 2025" trasmessa con le integrazioni del 19/03/2025 prot. Arpae n. 51771..

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.